



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 27 del 04-03-2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER 7^TAPPA 59A EDIZIONE TIRRENO-ADRIATICO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di nulla osta alla gara ciclistica denominata "59° TIRRENO ADRIATICO 2024", inoltrata dalla Provincia di Ascoli Piceno al Comune di Grottammare, per i tratti stradali di specifica competenza, interessati dal passaggio previsto per il giorno domenica 10/03/2024, con Prot. n. 3808/2024 del 31/01/2024;

Vista nota della Questura di Ascoli Piceno Prot. n. 4335/2024 del 05/02/2024 indicante lo specifico percorso sul territorio provinciale, e relativa tabella di marcia, della gara ciclistica in oggetto;

Espresso con Prot. n. 4372/2024 del 06/02/2024 parere favorevole, ex art. 9, co^ 2 D. Lgs. n. 285/1992, al transito della gara sportiva sul territorio comunale;

Preso atto della nota della Provincia di Ascoli Piceno assunta al Prot. n. 6415/2024 del 22/02/2024, recante il nulla osta previsto dall'art. 9, co^1 quarto periodo D. Lgs. n. 285/1992 allo svolgimento alla competizione sportiva in oggetto

sulle strade della Provincia di Ascoli Piceno;

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine della sicurezza stradale e dell'incolumità delle persone, provvedere alla modificazione temporanea della circolazione stradale sulle vie interessate dal passaggio della 7^ tappa del "59^TIRRENO ADRIATICO 2024";

Visto l'art. 7 del Codice della Strada;

Visto l'art. 107, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 18/01/2024;

ORDINA

1) che domenica 10 marzo 2024 sia vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 11.00 a fine gara ciclistica 7^ tappa "59^ TIRRENO ADRIATICO", ad eccezione dei veicoli al seguito della competizione, nelle seguenti vie:

-Toscanini, in ambo i lati dal civ. n. 37 alla S.S.16-Via F.lli Rosselli;

-Via Bernini, alt. distributore carburanti Agip;

-Via Ischia I, tratto compreso tra l'ingresso all'area Bowling e l'intersezione con Via Marche;

-Marche, in ambo i lati;

-Lungomare De Gasperi, in ambo i lati del tratto a sud dell'intersezione con Via Pantelleria;

2) che nel medesimo giorno sia vietato il transito, ad eccezione dei veicoli al seguito della competizione in oggetto, dalle ore 14.00 a fine passaggio della 7^ tappa, nelle seguenti vie:

-Cuprense, Toscanini, S.S.16 Via Montegrappa, S.S.16 Via Bernini, S.S.16 Via Ischia I, Via Marche, Via Pantelleria, Lungomare De Gasperi tratto a sud di Via Pantelleria;

3)che il transito veicolare in Via Ponza sia regolamentato nel senso unico di marcia nord-sud.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- per l'esecuzione:
- al responsabile Servizio Manutenzione-sede;
- per il controllo:
- all'Ufficio Polizia Locale –sede (copia agli atti).

Contro la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse può, ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. n. 241/1990, proporre ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni od, in alternativa ex D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario Coordinatore
Dott. Proietti Stefano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.